

# FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



Sede provinciale di Potenza \_\_\_\_\_  
**Gilda degli Insegnanti**

via F. Crispi 12

tel/fax 0971.410883 – 0971.469020

infoline: 338.9224624

Dal Codice penale

Titolo III: DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  
Capo I: DEI DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA

## **Art. 361**

*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire sessantamila a un milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

## **Art. 362**

*Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio*

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del suo servizio, è punito con la multa fino a lire duecentomila. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa.